

TESTO COORDINATO CON EMENDAMENTO DI CCP

Consiglio Comunale



2012 02195/002

CITTÀ DI TORINO

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: "ABOLIZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLE AZIENDE CONTROLLATE SOSTITUENDOLO CON LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE UNICO" PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA SCANDEREBECH IN DATA 3 MAGGIO 2012.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- la politica economica di questo Governo è fortemente condizionata dall'esigenza di reperire risorse per colmare l'ingente debito che lo Stato Italiano ha accumulato negli anni;
- anche le Amministrazioni decentrate da anni lamentano una notevole carenza di liquidità di cassa, in parte dovuta ai minori storni governativi (dal recente rendiconto del Comune di Torino si evince una liquidità inferiore ai 3 mila Euro);
- gli Enti Locali possono provvedere autonomamente a risparmiare eliminando le spese improduttive, introducendo il principio di responsabilità gestionale e contribuendo ad una buona politica;
- sarebbe auspicabile, nonché necessario tagliare i costi della politica anche eliminando quella proliferazione di incarichi nelle società a capitale interamente pubblico, costituite o partecipate, direttamente o indirettamente, da un unico ente o organismo pubblico;

CONSIDERATO CHE

- se si azzerassero i Consigli di Amministrazione delle società a capitale interamente pubblico (costituite o partecipate, direttamente o indirettamente, da un unico ente o organismo pubblico), e si affidasse la gestione ad un amministratore unico si potrebbe risparmiare in Italia circa 2 miliardi e mezzo di Euro l'anno;
- in Italia le aziende pubbliche (fabbriche di incarichi, spesso dettati da spartizioni politiche più che da competenze manageriali) sono più di 80 mila;

VERIFICATO

che questa proposta costituisce una vera occasione di risparmio senza determinare dei tagli di servizi verso le fasce più deboli della popolazione già fortemente penalizzate dalla crisi e dai tagli ai servizi già apportati;

CONSIDERATO INOLTRE

che sarebbe auspicabile che tale proposta fosse posta tra le condizioni di trattative tra il Governo e le Amministrazioni locali nel patto di stabilità;

PRESO ATTO

che sul versante normativo, sin dal 2007 sono state adottate una serie di misure volte a contenere la proliferazione di società gestite da enti pubblici e precisamente:

- la manovra finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006), semplifica la struttura delle società controllate dalla Pubblica Amministrazione, in particolare nelle società in cui il capitale é interamente di proprietà degli enti locali, il numero massimo degli amministratori non dovrebbe superare le cinque unità dove il capitale sociale interamente versato supera i due milioni di Euro, invece, se non supera tale soglia sono previste tre unità in base al D.P.C.M. 26 giugno 2007;
- la Legge n.122 del 2010, rubricata "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", riduce numericamente gli organi di amministrazione di tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità di diritto privato, oltre a diminuire del 10% il compenso degli organi di amministrazione e di controllo delle società pubbliche; nello specifico l'articolo 6 comma 5 auspica la possibilità che gli organi oggetto della modifica possano già essere costituiti in forma monocratica;
- la Legge Finanziaria del 2008 ha introdotto il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di costituire società aventi ad oggetto la produzione e i servizi non strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e di assumere e mantenere, direttamente, partecipazioni anche di minoranza in tali società. Con la stessa, poi, è stato disposto che le società costituite o partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche regionali e locali, istituite per lo svolgimento delle funzioni amministrative dell'ente (ad eccezione dei servizi pubblici locali) debbano operare esclusivamente a favore degli enti costituenti, partecipanti o affidanti;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 326/2008 intervenendo direttamente sul diritto di iniziativa economica degli enti territoriali prevede che tale prerogativa debba essere esercitata distintamente dalle proprie attività amministrative, evitando distorsioni concorrenziali;

ACCERTATO

che l'articolo 1 comma 729 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 affida alla volontà dell'Amministrazione, ed in particolare del Consiglio Comunale, a cui resta ampia discrezionalità di scelta sul numero degli amministratori da nominare, l'intervento razionalizzatore sugli statuti delle società partecipate;

INVITA

gli Organi competenti statali, regionali, provinciali e comunali ad intervenire, ove possibile ed opportuno, al fine di eliminare la proliferazione di incarichi inutili e costosi nelle aziende municipalizzate ed in tutte le aziende a partecipazione pubblica (costituite o partecipate, direttamente o indirettamente, da un unico Ente od Organismo pubblico), affidando l'amministrazione ad un amministratore unico;

INVITA ALTRESI'

tutti gli enti pubblici, anche economici e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, a provvedere all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di istituire l'amministratore unico.

F.to Federica Scanderebech